



COMUNE DI LUMEZZANE  
Provincia di Brescia

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI**

Approvato con deliberazione di C.C.

n. 69 del 29/10/2018

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI**

## **INDICE**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento.
- Art. 2 – Definizioni.
- Art. 3 – Applicazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- Art. 4 – Soggetti accertatori.
- Art. 5 – Processo verbale di accertamento.
- Art. 6 – Rapporto all'Autorità competente.
- Art. 7 – Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione.
- Art. 8 – Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689.
- Art. 9 – Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzione.
- Art. 10 - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
- Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali.
- Art. 12 – Entrata in vigore.

## **Articolo 1 (Oggetto del regolamento)**

Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e dei dirigenti/responsabili di posizione organizzativa del comune.

È fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.

Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente Autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (articolo 650 del C.P.) relative alle ordinanze contingibile ed urgenti.

Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.

Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari, a quelle in materia tributaria ed a quelle relative al Codice della Strada.

## **Articolo 2 (Definizioni)**

Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal Sindaco che quelle emesse dai dirigenti e/o responsabili di posizione organizzativa.

Il potere di emissione di ordinanza è posto in capo al dirigente o al responsabile di posizione organizzativa dell'articolazione organica alla quale si riferisce la materia nel cui ambito è stata accertata la violazione amministrativa o, in loro mancanza anche temporanea, al Segretario comunale, che è altresì incaricato di dirimere eventuali conflitti di competenza formalmente sollevati dai soggetti competenti di cui sopra, fatto salvo, in ogni caso, il potere di avocazione.

Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

## **Articolo 3 (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)**

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

E' sempre consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge 24 novembre 1981 n° 689, per tutte le violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali per le quali siano previsti specifici limiti edittali minimo e massimo o solamente massimo.

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 ed in deroga alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 1, della medesima Legge, la Giunta Comunale può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta per le violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali di cui al comma 1.

Deve sempre essere applicato il principio di specialità stabilito dall'art. 9 della L. 689/81.

Non è mai consentita la possibilità dell'oblazione nelle mani dell'agente accertatore.

#### **Articolo 4 (Soggetti accertatori)**

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Le funzioni di cui al comma precedente possono essere altresì esercitate da altri Uffici comunali secondo quanto prescritto dalle leggi o dai regolamenti.

#### **Articolo 5 (Processo verbale d'accertamento)**

La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981 n° 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima Legge;
- d) la descrizione del fatto costituente la violazione;
- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;

- i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore nonché l'indicazione dell'autorità giudiziaria cui presentare ricorso;
- l) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata, salvo che questi ultimi scelgano di non sottoscrivere l'atto ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

Qualora la violazione sia stata commessa in concorso da più persone (articolo 5 della Legge 24 novembre 1981 n° 689), per ognuna di esse deve essere redatto un singolo processo verbale.

Il processo verbale è sottoscritto dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore, colui che esercita la potestà genitoriale o l'obbligato in solido si rifiutino di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

### **Articolo 6 (Rapporto all'autorità competente)**

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della Legge citata, il verbalizzante trasmette all'ufficio comunale competente di cui all'art. 7:

- a) l'originale del processo verbale o una sua copia conforme;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per competenza.

### **Articolo 7 (Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzione di pagamento o di archiviazione)**

In riferimento all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento, fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, o dell'ordinanza d'archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete:

- al Dirigente o al Responsabile di posizione organizzativa che ha emesso l'ordinanza violata o nel cui ambito amministrativo è stata accertata la violazione;
- nel caso di violazioni a regolamenti comunali, al Dirigente o al Responsabile di posizione organizzativa a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata o nel cui ambito amministrativo è stata accertata la violazione;
- in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile, e nel caso di ordinanze emesse direttamente dal Sindaco, al Segretario Comunale.

In ogni caso non potrà essere identificato il Dirigente o Responsabile di posizione organizzativa direttamente sovraordinato all'agente che ha accertato la violazione, quale Autorità competente ad emettere le ordinanze d'ingiunzione di pagamento o di archiviazione all'esito della presentazione di scritti difensivi, al fine di salvaguardare la terzietà della decisione nei riguardi della parte ricorrente.

Il Dirigente/Funziionario competente ad emettere l'ordinanza di cui al comma precedente deve comunque garantire, nell'ambito del relativo procedimento, di non versare in condizione di conflitto d'interesse a tutela dei principi di trasparenza ed anticorruzione; qualora ricorressero

tali condizioni, l'individuazione del Dirigente/Funziario competente avverrà a cura del Segretario comunale, su impulso del dipendente interessato.

L'Ufficio da cui dipende il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione è sempre competente ad emanare l'ordinanza ingiunzione di pagamento, quale mero titolo esecutivo per l'incasso della sanzione e delle spese del procedimento, qualora gli interessati non abbiano oblatto o presentato scritti difensivi entro i termini stabiliti dalla L. 689/81.

### **Articolo 8**

#### **(Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla Legge 24 novembre 1981 n° 689)**

Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, il destinatario del verbale può presentare memorie difensive o chiedere di essere sentito da Responsabile competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Le memorie difensive o richieste di audizione pervenute al Dirigente / Responsabile competente oltre i termini di cui sopra non verranno esaminate.

Decorso il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, il Responsabile competente per materia, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette entro i successivi novanta giorni ordinanza motivata di archiviazione ovvero, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme alle spese del procedimento.

### **Articolo 9**

#### **(Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni)**

In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali di cui al precedente art. 3, ovvero nella misura fissa stabilita, più le spese del procedimento come stabilite in via generale per le violazioni del Codice della Strada.

Quando sia stata emessa ordinanza ingiunzione per un importo non inferiore a Euro 250,00, l'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate secondo i criteri mutuati dall'art. 202-bis del C.d.S., che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella Legge 24 novembre 1981 n° 689.

### **Articolo 10**

#### **(Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie)**

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

### **Articolo 11**

### **(Disposizioni transitorie e finali)**

I disposti del presente regolamento non hanno efficacia retroattiva e non si applicano agli accertamenti o procedimenti sanzionatori in itinere in relazione alle competenze di cui all'art. 7.

Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura «ordinaria» a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 novembre 1981 n° 689 nonché alla L.R. 1 febbraio 2012 n° 1.

### **Articolo 12 (Entrata in vigore)**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione di consiglio comunale è divenuta esecutiva ai sensi dello statuto comunale.